CITTÀ DI RONCADE

Provincia di Treviso
Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)
Tel.: 0422-8461
Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it

Prot. *assegnato dal sistema* Allegati Roncade, lì 23.05.2022
Risposta al foglio n.
del

OGGETTO: **Ditta SUINAL DI MERLO LUIGI - Roncade. Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 27-bis e art.29-ter comma 4 del D.lgs. 152/2006. Integrazioni alla nota prot. n.0010830 del 06.05.2022.**

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Settore Gestione del Territorio –
Servizio Ecologia e Ambiente
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

In riferimento alla richiesta di ulteriore proroga dei termini richiesta dal sottoscritto in data 06.05.2022 con nota prot. n.0010830 al fine di poter completare l'attività istruttoria in corso da parte di questa Amministrazione con l'acquisizione del parere in fase di predisposizione da parte del professionista incaricato, con la presente, si presentano le conclusioni a cui si è pervenuti a seguito di ulteriori e successivi approfondimenti istruttori, comunicando a tal fine che, da un punto di vista edilizio ed urbanistico, l'istanza presentata dalla Ditta SUINAL di Merlo Luigi **risulta allo stato improcedibile** in quanto:

a) la strada denominata nella planimetria di progetto -Tav. n.3- "*via Principe*" risulta classificata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 25.05.1964 come "**strada pubblica**" e pertanto, ai sensi dell'art.11 – *Distanze dalle infrastrutture per la viabilità* – punto 2. delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, la distanza minima dei fabbricati dalla suddetta strada (da determinare con le modalità di cui all'art. 5 punto 8 delle richiamate NTO) risulta pari a mt. 20,00.
   Conseguentemente, anche ritenendo corretta la rappresentazione grafica del confine stradale, sia una porzione del fabbricato in ampliamento che il nuovo fabbricato destinato a magazzino (allegato sub. A) risultano in contrasto con la suddetta norma.
b) Il canale denominato "*Fiorina*" è un corso d'acqua demaniale e pertanto, ai sensi dell'art.12 – *Distanze dai corsi d'acqua* – punto 2. delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi è prevista una I^ fascia di rispetto della larghezza di 5 metri dal limite demaniale o dell'unghia del corso d'acqua in cui è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione e una II^ fascia di rispetto di 15 metri a partire dal limite della I^ fascia in cui, per le zone agricole, è analogamente fatto divieto di nuova edificazione.
   Conseguentemente, anche ritenendo corretta la rappresentazione grafica del corso d'acqua, le 5 (cinque) nuove vasche di stoccaggio (allegato sub. A) risultano in contrasto con la suddetta norma in quanto ricadenti all'interno delle suddette fasce.

Per tali ragioni, dunque, il progetto in corso di valutazione non presenta la necessaria compatibilità urbanistico-edilizia, fermo restando che si ritiene l'eventuale adeguamento costituisca, comunque, una modifica sostanziale al progetto presentato dalla Ditta proponente, il cui iter di valutazione, per l'effetto, appare ad oggi improcedibile

CITTÀ DI RONCADE

Provincia di Treviso
Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)
Tel.: 0422-8461
Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it

Fermo quanto sin qui rilevato, già sufficiente al rigetto del progetto, appare sin d'ora opportuno, per trasparenza e spirito di leale collaborazione, evidenziare altresì come la Relazione Tecnica allegata al progetto presentato preveda la gestione dell'impianto in modalità integrata ed accessoria rispetto al sito destinato alla quarantena delle "scrofette" (che poi saranno destinate ad essere collocate nell'impianto principale) e tale sito è il cosiddetto fabbricato "B". Si invita dunque a valutare se tale integrazione funzionale e gestionale tra la struttura principale e quella di quarantena sia idonea a precostituire gli indici minimi necessari a far considerare il complesso produttivo in modo unitario ai fini della sua valutazione e autorizzazione.

Ancora, sotto l'aspetto autorizzativo ambientale, si ricorda inoltre che una delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.296/2019 del 17 luglio 2019 emessa con riferimento al fabbricato A oggi oggetto di ampliamento prevedeva l'obbligo da parte della Ditta Suinal di realizzare la copertura della vasca esistente. Tale prescrizione, a tutt'oggi, non è mai stata adempiuta e si apprende ora che, a seguito dell'ultima diffida da parte della Provincia di Treviso del 07.02.2022, la realizzazione della ridetta copertura sarebbe prevista dalla ditta stessa (con parere favorevole della Provincia di Treviso) entro l'1 settembre 2022 come da nota inviata in data 15.02.2022 ns. prot. n. 0003668 del 16.02.2022.

In merito, vale la pena di sottolineare che la mancata realizzazione della copertura della vasca, benchè non legata al progetto in esame, inciderebbe comunque sulla determinazione della classe numerica di appartenenza dell'allevamento e, di conseguenza, sulle relative distanze. In tal senso, per l'eventuale rinnovo della procedura, si chiede – in via alternativa –di considerare nell'istruttoria del progetto presentato la vasca come non coperta o di imporre alla Ditta, da parte della Provincia – considerato il lungo tempo passato dalla scadenza del termine originariamente apposto per l'adempimento dell'onere – il rilascio di una polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione della copertura stessa entro l'1 Settembre 2022, salva ogni altra iniziativa sanzionatoria.

Sempre al fine dell'eventuale rinnovo della procedura e della verifica della classificazione di allevamento, infine, si evidenziano alcune ulteriori carenze e contraddizioni documentali in relazione alla effettiva classe numerica di appartenenza dell'allevamento ai sensi del D.G.R. n. del 12.05.2012 (Tab. A) a fronte di un contrasto tra quanto indicato dalla Ditta nella pratica edilizia del 2021 (Variante in corso d'opera parzialmente in sanatoria al P.C. n. 179/2015 del 10.02.2016, al P.C. n. 42/2020 del 22/06/2020 ed alla S.C.I.A. 286/2021) e il progetto presentato; si evidenza come l'impianto in progetto, si configuri in classe 3^, con un punteggio 20, mentre nella pratica edilizia del 2021 suddetta lo stesso impianto si configuri sempre in classe 3^ ma con un punteggio di 41

Quanto sopra, ferma ogni verifica, una volta chiarita la classe di appartenenza dell'allevamento, sulle conseguenti fasce di rispetto, anche a fronte della presenza nei pressi dell'intervento (e a confine con i terreni in proprietà della Ditta proponente) di zone territoriali omogenee non di tipo agricolo secondo la disciplina del Piano degli Interventi così come adeguato alle prescrizioni del Piano Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Lillo Arch. Alessandro

Responsabile del servizio
Ufficio Ambiente (Tel. 0422-846243)
p.e. Favaro Luisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.